



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 2/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice relatore

Andrea Liberati Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 20698 del Registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Alfonso Calzolaio** (c.f.: CLZLNS60T27L103Y), nato a Teramo il 27/12/1960, in qualità, all'epoca dei fatti, di Direttore dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Colagrande (PEC: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it);

- **Massimo Tudini** (c.f.: TDNMSM68M29L103Z), nato a Teramo il 29/08/1978, in qualità, all'epoca dei fatti, di organo interno di valutazione dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Alessandro Di Sciascio (PEC: avvalessandrodisciascio@pec.it);

- **Daniele PERONI** (c.f. PRNDNL72M03I855H) nato a Soriano nel

	Cimino (VT) il 3/08/1972, in qualità, all'epoca dei fatti, di organo interno	
	di valutazione dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga;	
	uditi all'udienza pubblica del 12 novembre 2024 il magistrato relatore, dott.	
	Stefano Grossi, il Procuratore Regionale Giacinto Dammicco, nonché l'avv.	
	Colagrande per il convenuto Calzolaio, con l'assistenza del segretario d'udienza,	
	sig. Giuliana Di Vincenzo.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione del 4 gennaio 2024 la Procura Regionale ha convenuto in	
	giudizio i sigg. Alfonso Calzolaio, in qualità, all'epoca dei fatti, di Direttore	
	dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Massimo Tudini e	
	Daniele Peroni, quali organi interni di valutazione del medesimo Ente, davanti alla	
	Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo, per essere	
	condannati, in favore dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, per la	
	complessiva somma di € 14.946,97 (diconsi <i>€ quattordicimilanovecentoquarantasei/97</i>),	
	con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali	
	calcolata da ciascuna diminuzione patrimoniale nonché degli interessi legali dalla	
	pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e delle spese del giudizio in favore	
	dello Stato.	
	1.2. Di seguito una breve sintesi dei fatti.	
	La Procura ha riferito che, con una segnalazione del 3 marzo 2021, un gruppo di	
	persone informate dei fatti evidenziava un'ipotesi di danno erariale consistente	
	nell'indebito pagamento, per più annualità, della premialità di risultato corrisposta	
	al direttore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.	
	- pag. 2 di 16 -	

La Procura, evidenziando che la vicenda segnalata rientra nella più generale tematica riguardante l'erogazione con riferimento a più annualità della premialità di risultato di cui al D. Lgs. n. 150/2009, ha specificato come di seguito dettagliato. Per il 2018, il Piano della Performance prevedeva quattro specifici obiettivi assegnati al Direttore, rispetto ai quali, per due di essi in particolare, vi era stato un mancato raggiungimento dei risultati.

L'autorelazione del direttore Calzolaio, datata 4 dicembre 2019, non differiva rispetto a queste risultanze e le confermava nei termini sopra evidenziati. La proposta di valutazione dell'OIV Massimo Tudini prendeva atto del valore negativo di due dei risultati da raggiungere e, tuttavia, formulava una valutazione finale con una proposta del 90% della specifica retribuzione di risultato. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nella stessa giornata, assenti tutti i componenti del collegio dei revisori dei conti, “prende atto della proposta” dell'OIV Tudini, riconoscendo il 90% dell'attribuzione massima del risultato. L'importo liquidato al direttore Calzolaio, per questa annualità, è risultato pari ad € 6.778,83.

Per il 2019, l'attribuzione del "premio di risultato" al direttore Calzolaio veniva riconosciuta ugualmente al 90%, mentre sia la relazione del direttore Calzolaio sia la proposta di valutazione dell'OIV Massimo Tudini attestavano una performance raggiunta a tutto concedere pari al 60%. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, tuttavia, nella stessa giornata, (assente tutto il collegio dei revisori dei conti) “prende atto della proposta” dell'OIV Massimo Tudini e riconosceva il 90% dell'attribuzione massima del risultato. L'importo liquidato al direttore Calzolaio, per questa annualità, è risultato pari ad € 10.266,11.

Per il 2020, il Piano della performance risultava ridotto nel contenuto, con solo due obiettivi specifici assegnati al Direttore, anch'essi parzialmente realizzati. Il 17 novembre 2020 l'OIV, nella persona del convenuto Tudini, proponeva la

liquidazione integrale, giustificandola con l'intervenuta pandemia e con la considerazione "per quanto realizzato a risoluzione delle criticità pregresse". Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco prendeva atto della suddetta valutazione (sempre assenti tutti e tre i revisori) e attribuiva il 100% dell'attribuzione massima del risultato, mentre, ad avviso della Procura, sarebbe stato doveroso limitarsi al 70%. L'importo liquidato al Direttore Calzolaio, per questa annualità, è risultato pari ad € 11.406,79.

Per il 2021, il Piano della Performance aveva ugualmente due soli obiettivi specifici assegnati al Direttore, di cui uno, la riproduzione di quello contenuto nel Piano dell'anno precedente, ossia la rotazione degli incarichi, non attuato. L'altro (unico nuovo) obiettivo per il 2021, riguardante la "riduzione significativa" dei danni da fauna selvatica, è risultato non raggiunto. Il successivo 24/11/2021, a periodo quindi quasi integralmente trascorso, il direttore Calzolaio ha ritenuto necessario integrare la relazione già consegnata, aggiungendo due "obiettivi specifici", relativi al piano del lavoro agile e alla costituzione del CUG, non presenti nel Piano della Performance per il 2021. Il nuovo OIV, il convenuto Pieroni, formulava una proposta per l'attribuzione del 100% della premialità, formalizzata dal Consiglio Direttivo con la Delibera n. 40/2022, adottata nella seduta del 28 novembre 2022 (sempre in assenza dei revisori), a fronte di un mancato raggiungimento di risultati non addebitabile al Direttore e a una irrituale aggiunta di nuovi obiettivi sostanzialmente già raggiunti, che avrebbero legittimato un'attribuzione a tutto concedere del 50% della premialità. L'importo liquidato al Direttore Calzolaio, per questa annualità, nella misura del 100%, è risultato pari ad € 11.406,79.

3. Sulla scorta della documentazione raccolta, la Procura erariale ha notificato agli odierni convenuti e a tutti i componenti del Consiglio direttivo formale invito a presentare deduzioni. Tutti gli intimati hanno presentato deduzioni, contestando i

fatti addebitati ed alcuni degli invitati hanno chiesto di essere ascoltati in audizione personale. All'esito delle stesse audizioni, la Procura ha reconsiderato insussistente l'elemento soggettivo a carico dei componenti del Consiglio Direttivo, ha stralciato le loro posizioni e ha disposto, nei loro confronti, l'archiviazione, procedendo a definire la loro posizione.

La Procura, invece, non trovando convincenti le argomentazioni addotte dal Calzolaio, Tudini e Peroni ha introdotto l'odierna azione di responsabilità amministrativa, ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

4. In primo luogo, la Procura ha evidenziato la sussistenza di una chiara giurisprudenza della Corte dei conti sulla fattispecie dell'erogazione della retribuzione di risultato in carenza dei presupposti (si vedano, per tutte, *la sent. 117/2020 della Sez. Lombardia, la sent n. 424/2020 Sez. giur. Campania, confermata da Sez. II App. 318/2022, ma anche Sez. I App. n. 241/2018, Sez. III App. n.609/2016; Sez. Puglia, n.217/20199*) e anche con specifico riferimento ai Direttori di Enti Parco (si veda, ad es. *Sez. Giur. Sardegna sent. n. 12/2020*).

Secondo l'Attore pubblico, sarebbe noto, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 150/2009, che gli organi di indirizzo politico amministrativo fissano gli obiettivi su base triennale e li definiscono prima dell'inizio del rispettivo esercizio. Tali obiettivi devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle attività politiche, specifici e misurabili in termini concreti e chiari, tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati, riferibile ad un arco temporale determinato. Anche il ruolo dell'OIV (nel caso di specie dei convenuti Tudini e Peroni) apparirebbe centrale nelle misurazioni e nella redazione della "proposta" di attribuzione del premio. La normativa confermerebbe pienamente, assieme alla citata giurisprudenza, la

riferibilità a tale organo del prevalente apporto causale alla erogazione del premio in oggetto.

4.1 Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, ad avviso della Procura erariale, nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, la cosciente e consapevole deviazione dal dovere di proporre un adeguato abbattimento della misura del premio in caso di mancato, non giustificato, raggiungimento dei risultati assegnati, deve essere qualificata come dolosa. La Procura ha affermato, inoltre, che tale antidoverosità della condotta si configura sostanzialmente come un'omissione, talché, non opererebbe il c. d scudo erariale del D.L. n. 76/2020, qualora il Collegio ritenesse di dover degradare l'elemento soggettivo alla colpa grave.

4.2 Ad avviso dell'Attore pubblico, la chiamata in corresponsabilità del prenditore, il dott. Calzolaio, esclusivamente per l'annualità 2021, risulterebbe giustificata dall'oggettiva e determinante ingerenza dello stesso nell'alterare almeno uno dei due riferimenti su cui si doveva basare la misurazione, ossia il Piano della Performance, con l'aggiunta, a fine periodo, di due obiettivi, peraltro assai burocratici, poco "sfidanti" e non orientati al servizio da fornire alla collettività.

4.3 L'elemento oggettivo dell'ipotizzata responsabilità per danno erariale consisterebbe nell'erogazione indebita di tutta o comunque di parte consistente della premialità di risultato, a fronte di scarso o nullo conseguimento degli obiettivi programmati. In questa prospettiva, la proposta e l'adozione di un atto *contra ius* è stato ipotizzato dalla Procura come produttivo di un danno erariale, comunque, non superiore all'importo erogato nel suo complesso, per le quattro annualità considerate.

4.4. In ordine alla quantificazione del suddetto danno, a seguito delle controdeduzioni e della complessiva riconsiderazione del quadro anche

regolamentare, la Procura ha ritenuto di far salva una quota pari al 25% dell'importo, in quanto determinato da fattori diversi dai risultati degli obiettivi come non conseguiti. Il requirente pubblico ha ulteriormente ritenuto opportuno praticare un' ulteriore riduzione in considerazione della "limitata legittimità" degli atti di attribuzione della retribuzione di risultato. Pertanto, la Procura ha ricalcolato l'indebita erogazione da addebitare ai convenuti nel seguente modo:

Per l'anno **2018**, a fronte di una erogazione complessiva pari ad **€ 6.778,83**, quella indebita, contestata al netto dei criteri sopraindicati, è pari ad **€ 2.542,08**.

Per l'anno **2019**, a fronte di una erogazione complessiva pari ad **€ 10.266,11**, quella indebita contestata, al netto dei criteri sopraindicati, è pari ad **€ 3.849,79**.

Per l'anno **2020**, a fronte di una erogazione complessiva pari ad **€ 11.406,79**, quella indebita contestata, al netto dei criteri sopraindicati, è pari ad **€ 4.277,55**.

Per l'anno **2021**, fronte di una erogazione complessiva pari ad **€ 11.406,79**, quella indebita contestata, al netto dei criteri sopraindicati, è pari ad **€ 4.277,55**.

Il danno risultante da questa quantificazione ammonta complessivamente ad **€ 14.946,97**.

Il dolo contestato comporterebbe il vincolo della solidarietà nella responsabilità. Tuttavia, la responsabilità attribuibile al Tudini è stata limitata alla concorrenza dell'importo relativo alle erogazioni per le annualità 2018, 2019 e 2020, pari ad **€ 10.669,42**, mentre l'OIV subentrato, ossia Daniele Peroni, è stato individuato solidalmente responsabile con il Direttore Calzolaio fino alla concorrenza di **€ 4.277,55** (erogazione per il 2021).

5. Con memoria depositata in data 3 settembre 2024, si è costituito il Sig. Massimo Tudini, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Sciascio. Lo stesso, dopo aver esposto i fatti di causa, ha insistito per l'insussistenza del dolo o della colpa grave e/o della responsabilità amministrativa, ritenendo legittima la propria attività sia dal punto di vista formale sia da un punto di vista sostanziale. Gli indicatori utilizzati per valutare le prestazioni del Direttore hanno misurato, l'efficienza, l'efficacia e l'impatto dell'azione amministrativa posta in essere. Il Tudini ha sostenuto che le attività prese in considerazione, in aggiunta a quanto predisposto nelle Relazione del direttore per le annualità dal 2018 al 2020, sono state tutte supportate da documentazione ed atti dell'ente. Infatti, l'OIV, a differenza di quanto riterrebbe la Procura erariale, non avrebbe mai fatto proposte o avanzate atti per la concessione delle premialità di risultato senza adeguata istruttoria. Tutto ciò troverebbe conferma nel fatto che la stessa Procura erariale ha ritenuto l'attività posta in essere, comunque, a "legittimità limitata", riconoscendo da un lato la correttezza delle valutazioni poste in essere dall'OIV e, dall'altro lato, tale

riconoscimento escluderebbe, nel modo più assoluto, l'elemento soggettivo del dolo (sia specifico sia eventuale) e della colpa grave.

L'attività di valutazione svolta, in qualità di OIV dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso per le annualità 2018-2020, si porrebbe in logica sequenza con la valutazione del direttore in carica nel periodo 2015 – 2017, Arch. Domenico Nicoletti, a cui era stato attribuito, per l'anno 2017, un punteggio molto basso, per la media della dirigenza italiana, ovvero punti 70 rispetto al massimo conseguibile di 100, per l'incapacità dimostrata nel condurre la gestione ordinaria dell'Ente e nel conseguire obiettivi specifici della figura direttoriale.

Il convenuto Tudini, quindi, ha ribadito la legittimità dell'attività posta in essere rispetto al quadro normativo di riferimento ed ha evidenziato che la proposta di valutazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura erariale, non era affatto vincolante per il Consiglio Direttivo e lo stesso Consiglio poteva sia discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria sia assumere determinazioni diverse.

Ha ulteriormente eccepito l'erronea quantificazione del danno asseritamente arrecato e a lui contestato perché per la sua attività per l'anno 2020 troverebbe applicazione l'art.2 del d. l. n. 76 del 16 luglio 2020, ovverossia il c.d. scudo erariale.

Ma vi sarebbe di più. Ha sostenuto di non poter essere chiamato a risarcire un danno pari ad **€ 10.669,42**, dall'anno 2018 all'anno 2020, in proprio, così come richiesto dalla procura erariale nell'atto di citazione, ma tale somma dovrebbe essere necessariamente posta in solido, in caso di eventuale condanna, con l'Ing. Calzolaio. Ha infine fatto richiesta di accedere al rito abbreviato.

6. Con memoria depositata il 3 settembre 2024 si è costituito l'Ing. Calzolaio, a mezzo dell'Avv. Colagrande. Lo stesso, dopo aver ricostruito i fatti di causa e gli elementi costitutivi dell'incolpazione proposta dalla Procura erariale, ha eccepito l'assenza di responsabilità rispetto ai fatti contestati. Ha sostenuto la sua estraneità

rispetto al procedimento di riconoscimento della retribuzione di risultato per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, rimasto invariato negli anni al pari della relativa disciplina. L'unica condotta a lui riconducibile nel riconoscimento della retribuzione di risultato sarebbe rappresentata dalla doverosa redazione e trasmissione annuale della relazione sulla performance riferita agli obiettivi assegnati, poi sottoposta a valutazione dei competenti organi ai fini dell'eventuale riconoscimento della retribuzione di risultato prevista; retribuzione che, nella specie, è sempre stata riconosciuta dovuta sulla scorta del parere vincolante (ossia la "proposta") dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nonché della decisione assunta dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, a sua volta avvalorata dall'attestazione di conformità del Collegio dei revisori e dal Ministero dell'Ambiente (che non ha mai ritenuto di muovere osservazioni al riguardo).

A suo avviso, risulterebbe pacifico che non avrebbe adottato alcun atto foriero di danno erariale e/o anche solo tale da impegnare economicamente l'Ente Parco, non possedendo alcuna competenza specifica nella procedura in esame che lo vedrebbe intervenire solo quale (eventuale) beneficiario della premialità prevista.

Ad avviso del convenuto, nella procedura attenzionata, assumerebbe rilievo, invece, la posizione del Consiglio Direttivo, dell'Organismo Indipendente di Valutazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Ministero dell'ambiente. Ha ribadito che l'unica attività che il Direttore deve porre in essere nella procedura che deve portare alla liquidazione della retribuzione di risultato è la Relazione Annuale sulla Performance. La condotta contestatagli dalla Procura (nota prot. n. 11880 del 24.11.2022, integrativa di quella prot. n. 11193/2022 del 14.11.2022 già inviata, recante la specifica relazione riferita agli obiettivi assegnati e contenuti nel "Piano della Performance 2021/2023") sarebbe relativa ad una integrazione che ha riguardato due ulteriori "obiettivi strategici" (ossia la "Redazione del Piano

Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)” e la “Costituzione del Comitato Unico di Garanzia - CUG”) che, seppure non specificatamente individuati nella richiamata delibera del Consiglio Direttivo n. 4/2021, erano invero riportati nell’approvato “Piano della Performance 2021-2023”.

Sull’elemento soggettivo, infine, ha sostenuto che difetterebbe la prova del dolo inteso come volontà del danno ipotizzato, ai sensi di quanto pure previsto dall’art. 21 d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020.

7. Con deduzioni personali, depositate in data 28 agosto 2024, il sig. Peroni ha contestato l’assunto della Procura erariale che lo riterrebbe responsabile in solido con il dott. Calzolaio nell’indebito pagamento dell’indennità di risultato relativo all’anno 2021. Ha ricostruito puntualmente i presupposti amministrativi che hanno legittimato la corretta erogazione delle indennità di risultato per l’anno 2021. Ha riferito di aver operato esclusivamente seguendo la normativa, basandosi sui presupposti di fatto evidenziati nella relazione annuale della Performance e nella relazione annuale del Direttore, esaminando quanto contenuto nel D. Lgs. n. 150/2009, nel Sistema di Monitoraggio e Valutazione della Performance SMVP dell’Ente, nella Relazione sulla Performance 2021 e nella Relazione attività anno 2021 del Direttore e che una proposta di valutazione difforme da quella adottata sarebbe stata palesemente contraddittoria. Nel sostenere che la figura centrale nell’erogazione delle premialità sarebbe il Consiglio Direttivo, ha ribadito la sussistenza dell’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 21 del D.L. 76/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021.

8. Nell’udienza pubblica sono intervenuti il Procuratore Regionale Giacinto Dammico e l’avv. Colagrande per il dott. Calzolaio, come da verbale al quale si rinvia.

Così esaurita la discussione, la causa è stata esaminata in Camera di consiglio per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Come esposto nella parte in fatto, il convenuto Massimo Tudini, nella propria memoria di costituzione, ha fatto richiesta di definire la propria posizione processuale a mezzo del rito abbreviato, ex art. 130 c. g. c.

Con Decreto n. 187/2024 del 9 settembre 2024 il Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la discussione sulla suddetta istanza.

A seguito dell'udienza camerale del 24 settembre 2024, con Decreto n. 3/2024, questa Sezione ha accolto l'istanza di applicazione di rito abbreviato e, pertanto, il convenuto è stato ammesso a definire la sua posizione, previo pagamento della somma pari ad **€ 2.500,00** (diconsi *euro duemilacinquecento/00*), in favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, entro il termine del 24 ottobre 2024. All'udienza camerale del 12 novembre 2024, il Collegio, preso atto del pagamento effettuato ed introitato dall'ente danneggiato, ha definito la posizione del convenuto Tudini con la sentenza n. 128/2024, ex art.130, comma 8, c. g. c.

2. Ne consegue che, in questa sede, il Collegio deve limitarsi ad accertare la sussistenza della responsabilità solidale dei convenuti Calzolaio e Peroni, limitatamente alla posta di danno pari ad **€ 4.277,55**, che la Procura contesta relativamente all'annualità 2021.

Riguardo a tale annualità, l'Attore pubblico sostiene che il Piano della Performance 2021 aveva due soli obiettivi specifici assegnati al Direttore, di cui, uno, la riproduzione di quello contenuto nel Piano dell'anno precedente, ossia la rotazione

degli incarichi, non è stato portato a termine. L'altro (unico nuovo) obiettivo per il 2021, riguardante la "riduzione significativa" dei danni da fauna selvatica, è risultato anch'esso non raggiunto. A periodo quasi integralmente trascorso, in data 24/11/2021, il direttore Calzolaio riteneva necessario integrare la relazione sugli obiettivi già consegnata per l'anno 2021, aggiungendo due "obiettivi specifici", relativi al piano del lavoro agile e alla costituzione del CUG, non presenti nel Piano della Performance per il 2021. Il nuovo OIV, il convenuto Peroni, tuttavia, formulava una proposta per l'attribuzione del 100% della premialità, formalizzata dal Consiglio Direttivo con la Delibera n. 40/2022, adottata nella seduta del 28 novembre 2022 (sempre in assenza dei revisori), a fronte di un mancato raggiungimento di risultati non addebitabile al Direttore e a una irrituale aggiunta di nuovi obiettivi sostanzialmente già raggiunti. Invero, secondo il requirente, l'attività relazionata avrebbe legittimato un'attribuzione a tutto concedere del 50% della premialità. L'importo liquidato al Direttore Calzolaio, per questa annualità, nella misura del 100%, è risultato pari ad **€ 11.406,79**. Ad avviso dell'Attore pubblico, a fronte di questa erogazione complessiva pari ad **€ 11.406,79**, quella indebita contestata, al netto dei criteri indicati nella parte in fatto, (riduzione del 25% e "presunta legittimità degli atti"), sarebbe pari ad **€ 4.277,55**, attribuibile all'OIV, Daniele Peroni, in solido con il Direttore Calzolaio.

3. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione proposta dai convenuti che sostengono l'applicabilità, relativamente all'annualità 2021, dello scudo erariale, ex art. 21 del d. l. n. 76/2020 e successive modificazioni.

Tale eccezione merita accoglimento.

L'art. 21, comma 2, del d. l. n. 76 del 2020, poi modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, dall'art. 51, comma 1, lett. h), d. l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108,

e, successivamente, dall'art. 1, comma 12-quinquies, lett. a), d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2023, n. 74, secondo cui *“Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.”*. Successivamente, con un emendamento apportato al d. l. n. 215/2023 (decreto milleproroghe) lo scudo erariale, introdotto in via eccezionale dall'art. 21, comma 2, del d. l. 16 luglio 2020, n.76, a favore degli amministratori pubblici, è stato ulteriormente esteso al 31 dicembre 2024.

Ebbene, la norma, nel limitare temporalmente la responsabilità amministrativo-contabile alle sole condotte dolose commissive dei pubblici dipendenti, ha natura sostanziale, quale "norma sulla prova" dell'elemento psicologico (*in terminis*, sulla natura sostanziale delle norme sulla prova cfr. *Cass., sez. un., n. 1247/2000; sez. lav., n. 6332/2014*); essa, pertanto, trova applicazione per i fatti dannosi successivi al 17 luglio 2020 (*Corte conti, Sez. reg. Lombardia, sent. n. 152/2020; Sez. reg. Liguria, sent. n. 68/2020*).

Il Requirente, al fine di superare la predetta limitazione normativa, contesta ai convenuti il dolo e, comunque, configura la condotta sostanzialmente quale omissione, con conseguente affermazione di responsabilità anche qualora il Collegio giudicante ritenesse sussistente non il dolo, ma la colpa grave. Più precisamente, definisce “consapevole e deliberata” la volontà dell'OIV, *“con le sue relazioni e proposte in palese contraddittorietà”*. Quanto al Direttore Calzolaio, questi si sarebbe attivamente intromesso nella procedura.

Al riguardo, ad avviso del Collegio, la condotta ascritta ai convenuti, temporalmente svolta sotto la vigenza di tale normativa, deve essere qualificata a titolo di colpa grave. Invero, trattavasi di procedimento complesso, nel quale la performance è misurata sulla base di diversi componenti – e non soltanto al pieno e incontestabile raggiungimento di tutti gli obiettivi individuali programmati - e sottoposta ad attività di vigilanza ministeriale. Il mancato raggiungimento di un obiettivo non implica automaticamente la riduzione dell'emolumento, essendo necessario, secondo le previsioni del Sistema di misurazione e valutazione della performance, effettuare un ulteriore vaglio di addebitabilità o meno al Direttore. Non è sufficiente, quindi, il mero fatto del mancato raggiungimento di un obiettivo perché l'emolumento possa dirsi indebito, anche solo parzialmente: occorre valutarne l'addebitabilità al “*prenditore*”, nella specie del tutto pretermessa dal Requirente.

Quanto detto consente di escludere la sussistenza del dolo nelle condotte contestate ai sigg. ri Calzolaio e Peroni.

Le condotte, evidentemente commissive, non configurano responsabilità amministrativa in quanto connotate da colpa grave e non da dolo, in applicazione del menzionato art. 21 l. n. 76/2020.

Pertanto, i convenuti debbono essere assolti, per insussistenza dell'elemento soggettivo.

4. All'esclusione della responsabilità amministrativa per insussistenza dell'elemento soggettivo consegue la liquidazione delle spese processuali da rimborsare in favore della difesa dei convenuti, con onere a carico dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c. g. c.

Tenuto conto del valore della controversia e della non rilevante complessità, nonché delle fasi in cui si è svolto il giudizio, le spese in parola sono liquidate

d'ufficio nell'importo di € 745,00 (<i>settecentoquarantacinque/00</i>), oltre oneri fiscali e previdenziali secondo legge, a favore della difesa del convenuto Calzolaio, regolarmente costituito.
--

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta ogni
contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva

-	RESPINGE la richiesta di condanna nei confronti del sig. Alfonso Calzolaio e del sig. Daniele Peroni;
---	--

-	LIQUIDA le spese di lite, pari a € 745,00 (<i>settecentoquarantacinque/00</i>), oltre
	oneri fiscali e previdenziali secondo legge, a favore della difesa del convenuto
	Calzolaio, regolarmente costituito, con oneri a carico dell'Ente Parco Nazionale
	Gran Sasso e Monti della Laga.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.

Il giudice estensore

Il Presidente

(Stefano Grossi)

(Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in segreteria il 31/01/2025

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi